

**Approvazione di progetti di istituti di assicurazione privata
sull'uso dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno
dei cantoni di pazienti privati e semi-privati per l'anno 2001**

(art. 84 della Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati; RS 961.01; art. 36 lett. c, d della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021)

L'ufficio federale delle assicurazioni private ha dato l'approvazione seguente:

Decisione

del *Sul progetto sottomesso della*
7 settembre 2006 KPT Assicurazioni SA, a 3000 Berna 22
per l'assicurazione malattia complementare.

Indicazione concernente i rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni e i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

19 settembre 2006

Ufficio federale delle assicurazioni private